

N. R.G. 1008/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

II SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

✕ S.P.A. con sede a Lonigo (VI) in via ... 10/12 (P.I. ...), con l'avv.
... del Foro di

contro

γ S.R.O. con sede a Praha, 4, Majerskèkko 2032/09, Repubblica Ceca
(P.I. CZ28244150), con l'avv. VITTORIO AMEDEO FRANÇOIS del Foro di Firenze

OGGETTO: **Vendita di cose mobili**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice opponente

Nel merito, in via principale

dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e/o inefficace, per i motivi indicati in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 4383/15 Ing - n. 9858/15 RG emesso dal Tribunale di Vicenza il 14.12.2015 e, per l'effetto, revocarlo e dichiarare che ✕' S.p.A. nulla deve a

γ s.r.o.

Nel merito, anche in via riconvenzionale



accertato e dichiarato che ~~X~~ S.p.A., per i motivi dedotti in narrativa, ha subito a causa dell'inadempimento della convenuta un danno patrimoniale di €. 189.077,02.= e un danno non patrimoniale di €. 50.000,00.=, e così per complessivi €. 239.077,02.=, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, condannare ~~X~~ S.r.o. al pagamento della predetta somma, ovvero la diversa, maggiore o minore, cifra risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo

In ogni caso

competenze e spese di causa interamente rifuse con distrazione in favore del procuratore antistatario

Si richiamano i documenti prodotti con le memorie depositate in corso di causa.

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in sede di memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c.

Per parte convenuta opposta

Nel merito: previo rigetto dell'opposizione svolta dalla ~~X~~ Spa previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento in favore della società ~~X~~ Sro della somma di euro 203.643,30 oltre interessi ex art.4D.Lgs 231/2002 dal trentesimo giorno dall'emissione di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria.

In ipotesi: previo rigetto dell'opposizione svolta dalla ~~X~~ spa, condannarla al pagamento in favore di ~~X~~ SRO della somma che sarà ritenuta di giustizia ad esperita istruttoria oltre interessi ex art. 4 D.lg. 231/2002 dal trentesimo giorno dell'emissione di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria di competenze del presente giudizio, del procedimento monitorio oltre spese generali, da liquidarsi a favore del legale antistatario, al 15%, Iva e Cap.

MOTIVAZIONE

Fatto e svolgimento del processo

La società della Repubblica Ceca ~~X~~ sro ha ottenuto da questo Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo con il quale è stato ordinato a ~~X~~ s.p.a. di pagare €



203.643,30, oltre ad interessi e spese, per forniture di merce non pagata. In sede monitoria la ricorrente ha prodotto 12 fatture e copia della corrispondenza intercorsa tra le due aziende.

Con atto di citazione notificato il 6.2.2016 X ' s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4383/15 emesso a suo carico, su ricorso di Y Sro, deducendo che:

- tra l'attrice e la convenuta è stato stipulato nel 2009 un accordo di distribuzione che riconosceva a X l'esclusiva per la commercializzazione in Italia dei prodotti di Y ;
- nel 2015 la convenuta ha iniziato a consegnare con ritardo all'attrice la merce richiesta e infine, dal luglio dello stesso anno, ha sospeso le forniture senza giustificazione, causando a X ' un rilevante pregiudizio economico;
- alla fine del 2015 l'attrice ha scoperto che la convenuta aveva concluso un accordo di distribuzione con un'altra azienda italiana, violando così il patto di esclusiva;
- per tali ragioni l'attrice, gravemente danneggiata dalla condotta della convenuta, ha legittimamente rifiutato di adempiere alle obbligazioni contratte;
- l'importo di € 203.643,30 indicato in ricorso è comunque errato giacché all'attrice risulta pagata la fattura VF515, indicata dall'ingiungente tra quelle non onorate, ed emerge invece dall'estratto conto cliente/fornitore dell'attrice un minor debito verso Perrito Snacks, pari ad € 190.833,51, frutto anche di compensazioni con forniture eseguite dall'attrice a favore della convenuta.

Ciò premesso, l'attrice ha concluso chiedendo che sia dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, che l'opposta sia condannata a risarcire all'opponente il danno cagionato con il dedotto inadempimento contrattuale.

La convenuta si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Essa ha prodotto copia delle fatture e dei DDT a comprova dell'entità del proprio credito derivante dalla forniture effettuate. Inoltre ha negato di avere mai concesso a FOP alcuna esclusiva e ha contestato di essersi resa inadempiente agli impegni assunti.



In prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Le istanze di prova dell'attrice non sono state ammesse e le parti, nell'udienza del 28.7.2017, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.

Diritto

Sull'entità del credito dell'opposta

L'opponente deduce di avere pagato una delle fatture azionate in via monitoria ma non dà prova di tale circostanza. Viceversa l'opposta ha provato di avere eseguito le forniture che allega a fondamento del proprio credito dimettendo, oltre alle fatture, copia dei documenti di trasporto e delle note della merce consegnata sottoscritte dalla X. La contestazione dell'opponente circa l'entità del credito dell'opposta non ha trovato quindi riscontro.

Sugli asseriti illeciti contrattuali dell'opposta

L'opponente non è stata in grado di produrre il contratto che conterebbe a suo dire il patto di esclusiva. Il doc. 3 prodotto, che farebbe riferimento all'esistenza di tale patto, è sottoscritto da un soggetto che Y sro nega essere legittimato in alcun modo a rappresentare l'azienda e pertanto costituisce un documento privo di efficacia. Né può essere consentito all'opponente di provare, come intenderebbe fare, mediante prova testimoniale l'esistenza di accordo di tale genere. Considerato il valore dell'accordo commerciale dedotto l'ammissione della prova testimoniale è preclusa dalla previsione dell'art. 2721 c.c. e non vi sono le condizioni di cui all'art. 2724 c.c. per derogare a tale divieto.

Per lo stesso motivo non possono essere ammesse le istanze di prova orale volte a dimostrare che Y sro avrebbe omesso sistematicamente e senza valido motivo di dare esecuzione agli ordini provenienti da X, in mancanza di adeguati riscontri documentali che, in un contesto di scambi commerciali come quello in discorso, non può mancare. Va piuttosto rilevato che, dall'esame della corrispondenza dimessa, sembra piuttosto di comprendere che Y abbia sospeso le forniture quando ha constatato che X si rendeva inadempiente ai pagamenti in modo ripetuto. Se pertanto vi è stato da parte dell'opposta il rifiuto di inviare nuova merce ciò non è stato frutto di una



scelta priva di giustificazioni e non può rilevarsi in questo comportamento un illecito contrattuale o una violazione dei doveri di correttezza commerciale.

Per le ragioni sopra indicate e riportate nell'ordinanza 10.11.2016 le istanze di prova di parte attrice non possono essere accolte, né deve essere disposta una CTU contabile, in quanto non necessaria ed esplorativa.

I motivi di opposizione risultano quindi tutti infondati, mentre il credito dell'opposta appare adeguatamente documentato. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.

Vista la soccombenza, l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese di lite, così liquidate:

fase	
studio	1.800,00
introduttiva	1.150,00
istruttoria/trattazione	2.000,00
decisione	2.100,00
totale compensi	7.050,00
spese generali	1.057,50
esborsi	-
totale	8.107,50

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:

- 1) **conferma** il decreto ingiuntivo n. 4383/15 emesso il 14.12.2015;
- 2) **condanna** **X** s.p.a. a rifondere a **Y** s.r.o. le spese di lite, liquidate in € 8.107,50, oltre ad IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del difensore della convenuta avv. Vittorio Amedeo François.

Vicenza, 3 gennaio 2018

IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani

